

SENTE DA REGISTRAZIONE
1.23, 10° CO. L. 24/11/81 N. 689

S.65501/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, D.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 103286 di R.G. del contenzioso dell'anno 2009

TRA

OPPONENTE,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Varaita n.8

presso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv. Dalila Loiacono,
come da procura in atti

E

OPPOSTO Costituito, COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco p.t.
domiciliato ex lege in Roma, presso la Casa Comunale, Avvocatura
Comunale, Via del Tempio di Giove n.21

Rappresentato e difeso dal funzionario delegato

OGGETTO: Ricorso ex artt. 22 e 23 L.689/8, avanzato avverso il Verbale di
Violazione n. 22090536233 del 28.07.2009, elevato dal Comune di Roma
per la violazione dell'art. 157/6 del Codice della Strada per sosta senza
esposizione del titolo di pagamento; con irrogazione di sanzione pecuniaria
di € 38,00 oltre oneri.

CONCLUSIONI: come da atti di causa.

Sentenza redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 132 del c.p.c.,
novellato dalla L. 69/2009. Dispositivo letto a fine udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione, tempestivamente avanzata ex art. 204 bis del Codice della

Strada, è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato.

L'art. 7 del CdS stabilisce che "nei centri abitati i Comuni possono stabilire, con ordinanza del Sindaco ... previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma..." e che "qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di durata della sosta ..., su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, *deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta...* tale obbligo non sussiste per le aree definite *area pedonale* e *zone a traffico limitato* e per quelle definite A - parti del territorio interessate da agglomerati urbanistici che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzione di essi - ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistono particolari esigenze e condizioni particolari di traffico".

Principio esaminato dalla Cassazione SS.UU. 116/2007 che ha stabilito la nullità del verbale di accertamento e di violazione per sosta vietata in un area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un'area di parcheggio libera.

Nella fattispecie de quo l'autorità opposta, pur costituendosi non ha documentato che nelle vicinanze della strada in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione vi sia una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta come prescritto, né che tale strada rientri nelle zone di area pedonale, a traffico limitato, in quelle definite "A" ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica specificamente individuate.

Pertanto, in carenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente l'opposizione viene accolta ex art. 23 L.689/81.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in



considerazione della natura delle questioni trattate, della gratuità del rito e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

accoglie l'opposizione avanzata avverso il Verbale di Accertamento di Violazione n. 22090536233 del 28.07.2009 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.

Spese compensate.

Roma, 9.12.2010.

Il Giudice di Pace

